

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia 1
 - Protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia 7
- ★ Regolamento (CEE) n. 223/85 del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro 8
 - Accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 224/85 del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativo alla conclusione del protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro 13
 - Protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro 14
- ★ Regolamento (CEE) n. 225/85 del Consiglio, del 29 gennaio 1985, che prevede talune misure specifiche riguardanti il regime particolare in materia di pesca applicabile alla Groenlandia 18
- ★ Informazione in merito alla data di entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia 19
- ★ Informazione in merito all'entrata in vigore
 - dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro
 - del protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro 19

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

TRATTATO

che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

visto l'articolo 96 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

CONSIDERANDO che il governo del Regno di Danimarca ha sottoposto al Consiglio un progetto di revisione dei trattati istitutivi delle Comunità europee per porre fine all'applicazione di tali trattati alla Groenlandia e per instaurare un nuovo regime di relazioni tra le Comunità e la Groenlandia;

CONSIDERANDO che, tenuto conto delle particolarità della Groenlandia, è opportuno accogliere la domanda danese istituendo un regime che mantenga stretti e durevoli legami tra le Comunità e la Groenlandia e tenga conto dei loro interessi reciproci, in particolare delle esigenze di sviluppo della Groenlandia;

CONSIDERANDO che il regime applicabile ai paesi e territori d'oltremare, previsto nella parte quarta del trattato che istituisce la Comunità economica europea, costituisce il quadro appropriato per tali relazioni, ma che sono necessarie alcune disposizioni particolari supplementari per la Groenlandia,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo il nuovo regime applicabile alla Groenlandia e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Leo TINDEMANS,
ministro delle relazioni esterne del Regno del Belgio

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

Uffe ELLEMANN-JENSEN,
ministro degli affari esteri della Danimarca
Gunnar RIBERHOLDT,
ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
rappresentante permanente della Danimarca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Hans-Dietrich GENSCHER,
ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

Theodoros PANGALOS,
sottosegretario di Stato agli affari esteri della Repubblica ellenica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Roland DUMAS,
ministro degli affari europei della Repubblica francese

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

Peter BARRY,
ministro degli affari esteri dell'Irlanda

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Giulio ANDREOTTI,
ministro degli affari esteri della Repubblica italiana

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Colette FLESCHE,
ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

W. F. van EEKELEN,
sottosegretario di Stato agli affari esteri dei Paesi Bassi
H. J. Ch. RUTTEN,
ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
rappresentante permanente dei Paesi Bassi

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

The Right Honourable Sir Geoffrey HOWE Q. C., M. P.,
segretario di Stato degli affari esteri e del Commonwealth

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti:

Articolo 1

L'articolo 79, secondo comma, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato con l'aggiunta del comma seguente:

«Il presente trattato non si applica alla Groenlandia.».

Articolo 2

L'articolo 131, primo comma, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità economica europea è completato con la menzione della Danimarca.

Articolo 3

1. Nella parte quarta del trattato che istituisce la Comunità economica europea è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 136 bis

Gli articoli da 131 a 136 si applicano alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche per la Groenlandia che figurano nel protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia, allegato al presente trattato».

2. Il protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia accluso al presente trattato è allegato al trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il protocollo n. 4 relativo alla Groenlandia, allegato all'atto di adesione del 22 gennaio 1972, è abrogato.

Articolo 4

L'elenco che figura all'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea è completato con la menzione della Groenlandia.

Articolo 5

L'articolo 198, terzo comma, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è completato con l'aggiunta del comma seguente:

«Il presente trattato non si applica alla Groenlandia.».

Articolo 6

1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1985. Qualora non tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data, il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che avrà adempiuto per ultimo tale formalità.

Articolo 7

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Treaty.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-síithe a lámh leis an gConradh seo.

In fede di che, in plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Udfærdiget i Bruxelles, den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten März neunzehnhundertvierundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα.


Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and eighty-four.

Fait à Bruxelles, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre.

Arna dhéanamh sa Bruiséil an tríú lá déag de mhí Márta sa bhliain míle naoi gcéad ochtó a ceathair.

Fatto a Bruxelles, addì tredici marzo millenovecentottantaquattro.


Gedaan te Brussel, de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig.



A. G. M. M. M. M. M. M. M.

P. P. P. P. P. P. P.

M. M. M. M. M. M. M. M.



A. G. M. M. M. M. M. M.

W. Dörries

filio andretti

Rumpf

W. F. Scheler

R. Böb

Gerhard Kowis

PROTOCOLLO
concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia

Articolo 1

1. Il trattamento all'importazione nella Comunità dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate alla Comunità sulla base di un accordo tra la Comunità e l'autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per la Comunità.

2. Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea qualsiasi misura relativa al regime d'importazione dei suddetti prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione.

Articolo 2

La Commissione propone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, le misure transitorie che ritiene necessarie in seguito all'entrata in vigore del nuovo regime per quanto riguarda il mantenimento dei diritti acquisiti dalle persone durante il periodo di appartenenza della Groenlandia alla Comunità e la regolarizzazione della situazione in materia di contributi finanziari concessi dalla Comunità alla Groenlandia durante questo stesso periodo.

Articolo 3

Nell'allegato I della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea è aggiunto il seguente testo:

- «6. Comunità distinta in seno al Regno di Danimarca:
— Groenlandia.»
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 223/85 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 1985

relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che nell'interesse della Comunità è opportuno approvare l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un

lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

I protocolli di applicazione di cui all'articolo 2 dell'accordo sono approvati secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 13 dell'accordo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. ANDREOTTI

⁽¹⁾ GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 83.

ACCORDO

in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, in seguito denominata « Comunità »,

da un lato, e

IL GOVERNO DELLA DANIMARCA ed IL GOVERNO LOCALE DELLA GROENLANDIA,

dall'altro,

NELLO SPIRITO di cooperazione risultante dallo statuto di territorio d'oltremare accordato dalla Comunità alla Groenlandia e considerando il protocollo sul regime particolare a quest'ultima applicabile;

RAMMENTANDO lo statuto della Groenlandia, nel contempo autonoma e parte integrante di uno degli Stati membri della Comunità;

CONSIDERANDO l'importanza vitale che la pesca riveste per la Groenlandia, quale attività economica fondamentale;

CONSIDERANDO il comune interesse di garantire la conservazione e la gestione razionale delle riserve ittiche nelle acque al largo delle coste groenlandesi;

CONSIDERANDO che, per la Comunità, il mantenimento delle attività di pesca delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, nelle acque groenlandesi, svolge un ruolo determinante ai fini di un corretto funzionamento della politica comune della pesca;

CONSIDERANDO che sono avviate le procedure per l'adesione della Danimarca per quanto riguarda la Groenlandia alla convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale ⁽¹⁾; che, in attesa del loro espletamento, le autorità responsabili per la Groenlandia adotteranno le misure atte a disciplinare la pesca al salmone nelle acque groenlandesi, conformemente agli obblighi derivanti dall'applicazione della suddetta convenzione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo stabilisce i principi e le norme che disciplineranno le condizioni delle attività di pesca nelle acque groenlandesi delle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità ed immatricolate nello stesso.

Articolo 2

1. Le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità ed immatricolate nello stesso sono autorizzate ad esercitare la loro attività nelle acque groenlandesi, secondo le condizioni fissate dalle parti al presente accordo nei protocolli di applicazione.

2. Il volume delle possibilità di catture previste in applicazione del paragrafo 1 è fissato tenendo conto

della situazione delle riserve, in modo da garantire che le attività di pesca della Comunità possano esercitarsi in maniera soddisfacente nella zona di pesca groenlandese.

Costituiscono una base di riferimento per la fissazione delle possibilità di catture future le quantità di catture fissate per la Comunità nel primo protocollo di applicazione e l'evoluzione delle riserve.

3. I contingenti di pesca convenuti ai sensi del paragrafo 1 possono essere catturati da navi che non battono bandiera di uno Stato membro della Comunità, nella misura necessaria al buon funzionamento degli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con determinati paesi terzi e alle condizioni stabilite tra le parti.

Articolo 3

Le competenti autorità della Comunità notificano a tempo debito alle autorità responsabili per la Groenlan-

⁽¹⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 25.

dia il nome, il numero di immatricolazione e altre caratteristiche essenziali delle navi che potranno essere autorizzate a pescare nella zona di giurisdizione della Groenlandia in materia di pesca. In seguito, le autorità responsabili per la Groenlandia rilasciano, alle navi designate dalla Comunità, licenze corrispondenti alle possibilità di pesca accordate conformemente all'articolo 2.

Articolo 4

1. Le autorità responsabili per la Groenlandia prendono tutte le misure necessarie per la conservazione, la gestione razionale delle riserve e la regolamentazione della pesca nella zona di giurisdizione della Groenlandia in materia di pesca.

Alla data di entrata in vigore del presente accordo, esse mettono in applicazione a tal fine misure conformi a quelle vigenti il giorno precedente.

2. Le navi da pesca della Comunità, che esercitano le loro attività nella zona di giurisdizione della Groenlandia in materia di pesca, si conformano alle misure di conservazione, alle altre modalità e condizioni, nonché a tutte le regole e normative che disciplinano le attività di pesca in questa zona, quali sono previste al paragrafo 1.

3. Le autorità responsabili per la Groenlandia notificano anticipatamente e in tempo utile tutte le nuove misure, modalità, regole o normative.

4. Le disposizioni adottate in applicazione del presente articolo, nonché i controlli effettuati per garantire l'osservanza, tengono conto della necessità di non compromettere le possibilità di pesca convenute.

Articolo 5

1. Nella zona di giurisdizione della Groenlandia in materia di pesca, le autorità responsabili per la Groenlandia possono prendere, conformemente al diritto internazionale, le misure necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del presente accordo da parte delle navi della Comunità.

2. Le autorità della Comunità prendono tutte le misure necessarie a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo e le altre norme pertinenti.

Articolo 6

In contropartita alle possibilità di pesca esercitate a norma del presente accordo, la Comunità accorda alla Groenlandia una compensazione finanziaria fissata nei protocolli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 7

Se per una determinata campagna di pesca, le circostanze biologiche esigono che venga fissato un volume totale di catture per una riserva specifica tale da non consentire alla Groenlandia di rispettare l'obbligo derivante dall'articolo 2 e di mantenere nel contempo le proprie attività di pesca ad un livello corrispondente ai quantitativi minimi fissati nei protocolli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i contingenti corrispondenti convenuti con la Comunità sono ridotti in conseguenza per la riserva o le riserve in causa, senza che tale riduzione incida sull'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6.

Le parti si consultano per esaminare la situazione delle riserve e le misure atte a favorirne la ricostituzione, nonché per cercare le possibilità di riportare i suddetti contingenti su altre riserve o altre specie o ad anni successivi.

Articolo 8

1. Le autorità responsabili per la Groenlandia offrono alla Comunità una priorità speciale per l'accesso a possibilità di catture supplementari che eccedono le capacità di cattura della flotta groenlandese e i contingenti annui convenuti per la Comunità ai sensi dei protocolli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tenendo conto dell'interesse specifico della Comunità nello sfruttamento delle riserve in questione, del suo contributo alla conservazione delle medesime nonché della sua partecipazione allo sviluppo della Groenlandia.

2. Con l'assegnazione delle eccedenze delle capacità di cattura di cui al paragrafo 1, le autorità responsabili per la Groenlandia offrono alla Comunità, contro un'adeguata compensazione finanziaria, quantitativi che corrispondono, per il merluzzo bianco delle riserve ovest della Groenlandia, ad almeno il 20 % di un aumento del TAC al di sopra di 75 000 tonnellate.

Articolo 9

Le parti si impegnano a cooperare direttamente o nell'ambito delle organizzazioni internazionali per garantire la corretta gestione e conservazione delle riserve che presentano un interesse comune ed agevolare le ricerche scientifiche necessarie.

Articolo 10

In caso di tangibile deterioramento della situazione di una delle parti, causato da una grave violazione degli impegni previsti dal presente accordo dalla controparte, le parti si consultano rapidamente per ripristinare l'equilibrio delle loro relazioni di pesca. Qualora non si

pervenga ad una soluzione soddisfacente entro un termine di due mesi, la parte che si ritiene lesa può sospendere l'applicazione dell'accordo.

Articolo 11

Nessuna disposizione del presente accordo altera o pregiudica minimamente le posizioni di una o dell'altra parte per quanto riguarda qualsiasi problema inerente al diritto del mare.

Articolo 12

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altro, alla Groenlandia.

Articolo 13

Il presente accordo entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlan-

dia. Le parti si notificano l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Articolo 14

Le parti si consultano sulle questioni riguardanti l'applicazione ed il corretto funzionamento del presente accordo e dei protocolli conclusi per la sua applicazione nonché, in tempo utile prima della data di scadenza di detti protocolli, al fine di determinare il regime di pesca per il periodo successivo.

Articolo 15

Il presente accordo è concluso per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Salvo denuncia notificata da una delle parti almeno nove mesi prima della data di scadenza di questo periodo, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di sei anni, sempre che, almeno nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo, non venga notificata la sua denuncia.

Articolo 16

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede.

Udfærdiget i Bruxelles, den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten März neunzehnhundertvierundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα.

Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and eighty-four.

Fait à Bruxelles, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre.

Fatto a Bruxelles, addì tredici marzo millenovecentottantaquattro.

Gedaan te Brussel, de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

C. Cheysson

H. Burbe

For den danske regering og det grønlandske landsstyre

Für die Regierung Dänemarks und die örtliche Regierung Grönlands

Για την κυβέρνηση την Δανίας και την τοπική κυβέρνηση της Γροιλανδίας

For the Government of Denmark and the local Government of Greenland

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland

Per il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia

Voor de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland

H. Munksgaard

Jens E. Feldt

REGOLAMENTO (CEE) N. 224/85 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 1985

relativo alla conclusione del protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 223/85 del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che nell'interesse della Comunità è opportuno approvare il protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 5 del protocollo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ANDREOTTI

⁽¹⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 83.

PROTOCOLLO

sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

visto l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente protocollo copre le attività di pesca fino al 31 dicembre 1989.
2. I contingenti di cui all'articolo 2 dell'accordo sono fissati ai livelli seguenti per ciascun esercizio annuo:

(in t)

	Riserve Ovest (NAFO 0/1)	Riserve Est (CIEM: XIV/V)
Merluzzo bianco	12 000	11 500
Scorfano del Nord	5 500	57 820
Ippoglosso nero	1 850	3 750
Ippoglosso	200	—
Gamberetti	1 300	3 050
Pesce lupo	2 000	—
Melù (blue whiting)	—	30 000

3. Oltre ai quantitativi fissati al paragrafo 2, la Groenlandia contribuirà ogni anno a realizzare l'equilibrio delle reciproche possibilità di pesca definito tra la Comunità e le isole Færøer conformemente al loro accordo di pesca per le specie e i quantitativi seguenti:

(in t)

	Riserve Ovest (NAFO 0/1)	Riserve Est (CIEM: XIV/V)
Gamberetti	475	675
Ippoglosso nero	150	150
Scorfano del Nord	—	500
Capelano di Terranova	—	10 000

Articolo 2

I quantitativi di cui all'articolo 7, primo comma, dell'accordo sono fissati ai seguenti livelli per ciascun esercizio annuo:

	Riserve Ovest (NAFO 0/1)	Riserve Est (CIEM: XIV/V)
Merluzzo bianco	50 000 tonnellate	2 250 tonnellate
Scorfano del Nord	2 500 tonnellate	5 000 tonnellate
Ippoglosso nero	4 700 tonnellate	—
Gamberetti	23 000 tonnellate per il 1° anno d'applicazione del protocollo	1 000 tonnellate per il 1° anno d'applicazione del protocollo
	24 000 tonnellate per il 2° anno d'applicazione del protocollo	1 300 tonnellate per il 2° anno d'applicazione del protocollo
	25 000 tonnellate a partire dal 3° anno d'applicazione del protocollo	1 500 tonnellate a partire dal 3° anno d'applicazione del protocollo
Pesce lupo	4 000 tonnellate	—

Articolo 3

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata per il periodo di validità del presente protocollo, a 26 500 000 ECU, pagabili ogni anno all'inizio della campagna di pesca.
2. La compensazione è adeguata durante ciascun esercizio annuo in proporzione, calcolata sulla base di un equivalente merluzzo bianco, ai contingenti supplementari attribuiti alla Comunità a norma dell'articolo 8 dell'accordo.

Articolo 4

La mancata esecuzione degli impegni previsti dal presente protocollo potrà comportare, salvi restando gli articoli 7 e 10 dell'accordo, una corrispondente riduzione degli impegni di cui agli articoli 1 e 3 del presente protocollo.

Articolo 5

Il presente protocollo entra in vigore alla data d'entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia. Le parti si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Udfærdiget i Bruxelles, den trettende marts nitten hundrede og fireogfirs.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten März neunzehnhundertvierundachtzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Μαρτίου χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα.

Done at Brussels on the thirteenth day of March in the year one thousand nine hundred and eighty-four.

Fait à Bruxelles, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre.

Fatto a Bruxelles, addì tredici marzo millenovecentottantaquattro.

Gedaan te Brussel, de dertiende maart negentienhonderd vierentachtig.

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

C. Cheysson

H. Turtel

For den danske regering og det grønlandske landsstyre

Für die Regierung Dänemarks und die örtliche Regierung Grönlands


Για την κυβέρνηση της Δανίας και την τοπική κυβέρνηση της Γροιλανδίας

For the Government of Denmark and the local Government of Greenland

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland

Per il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia

Voor de Regering van Denemarken en de Plaatselijke Regering van Groenland



Nielsen
Munksgaard

REGOLAMENTO (CEE) N. 225/85 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 1985

che prevede talune misure specifiche riguardanti il regime particolare in materia di pesca applicabile alla Groenlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, come pure l'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia assoggetta la Groenlandia al regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare previsto nella parte quarta del trattato; che l'articolo 1 del protocollo sul regime particolare applicabile alla Groenlandia stabilisce un nesso tra il trattamento all'importazione dei prodotti della pesca groenlandesi e le possibilità di accesso alle zone di pesca groenlandesi aperte alla Comunità in virtù dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, approvato con il regolamento (CEE) n. 223/85 ⁽²⁾;

considerando che l'accordo suddetto nonché i protocolli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo prevedono un adeguamento degli impegni delle parti e la sospensione dell'accordo di pesca;

considerando che è necessario prevedere le procedure necessarie all'attuazione di queste disposizioni,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Secondo la procedura di cui all'articolo 2, sono decisi:

- a) l'adeguamento degli obblighi della Comunità in virtù dei protocolli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo in materia di pesca;
- b) la sospensione dell'accordo in materia di pesca prevista all'articolo 10;
- c) in caso di sospensione, opportune misure per il trattamento all'importazione dei prodotti della pesca originari della Groenlandia.

Articolo 2

1. Nei casi contemplati all'articolo 1 la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio una misura presa dalla Commissione. A maggioranza qualificata, il Consiglio può modificare o annullare detta misura.

2. Le misure sono abrogate secondo la procedura prevista al paragrafo 1 non appena le consultazioni previste dall'accordo in materia di pesca abbiano condotto al ripristino dell'equilibrio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ANDREOTTI

⁽¹⁾ GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 83.

⁽²⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

Informazione in merito alla data di entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia ⁽¹⁾

Le procedure necessarie all'entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia sono state adempiute, il trattato entra dunque in vigore, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, il 1° febbraio 1985.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Informazione in merito all'entrata in vigore

- dell'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro ⁽¹⁾
- del protocollo sulle condizioni in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro ⁽²⁾

Il governo della Danimarca, a nome del governo locale della Groenlandia, e la Comunità economica europea si sono notificati, rispettivamente il 15 giugno 1984 ed il 30 gennaio 1985, l'adempimento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo e del protocollo.

L'accordo ed il protocollo sono dunque entrati in vigore, conformemente all'articolo 13 dell'accordo ed all'articolo 5 del protocollo, il 1° febbraio 1985, data d'entrata in vigore del trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale

⁽²⁾ Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

EUROPA TRANSPORT
OSSERVAZIONE DEI MERCATI DEI TRASPORTI

RAPPORTO ANNUALE — 1982

Il Rapporto annuale del sistema di osservazione dei mercati dei trasporti della Commissione europea, pubblicato nella serie «Europa Transport», è una rassegna dettagliata dei recenti sviluppi in materia di trasporti di merci tra Stati membri. La pubblicazione esamina in capitoli specifici i tre modi di trasporto del sistema: strada, ferrovia e vie navigabili; contiene inoltre una valutazione globale degli sviluppi del trasporto internazionale all'interno della Comunità e delle sue prospettive a breve termine e un capitolo sui flussi di traffico regionale.

1984 — 76 pag.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4206-8

N. di catalogo: CB-38-83-766-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 4,91 ECU 225 FB 6 800 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

Vademecum sulle norme applicabili ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus

Il Vademecum si presenta come una guida pratica per le imprese di trasporto intesa a migliorare la comprensione e l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione della maggior parte dei servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus nell'Europa occidentale.

Il documento, corredato di numerosi esempi pratici, procede ad un'analisi comparata dei regimi ai quali sono soggetti detti trasporti in virtù della normativa comunitaria, da un lato, e delle norme fissate dall'accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR), dall'altro.

1984 — 42 pag. — 21,0 × 29,7 cm

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4446-X

N. di catalogo: CB-40-84-173-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 3,95 ECU 180 FB 5 500 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo